

# STUDIO LEGALE CAIFFI - SILO

---

Via Valerio Publicola, 41 – 00174 Roma – Tel/Fax 06.98939648  
Email: info@studiolegalecaiffisilo.it

*Avv. Claudio Caiffi*  
*Avv. Nicoletta Silo*

*Dott.ssa Giulia Padovani*  
*Dott.ssa Simona Lalumera*

## **NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

### **SUNTO DEL RICORSO PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, SEDE DI ROMA, PROMOSSO DAI SIGG.RI ALESSANDRO ARGENZIANO +24**

#### **R.G. n. 10891/2019**

I Sigg.ri Alessandro ARGENZIANO, Andrea BATTIATO, Carmen CALDARONE, Lorenzo CARADONNA, Pasquale CIARAMELLA, Emanuela CICALA, Antonella D'AGOSTINO, Paolo DE BIASE, Maria Grazia FERRAIUOLO, Marika GALATI, Jessica GIULIANI, Domenico MATÀ, Salvatore MORSILLO, Michele NUGNES, Salvatore PELLEGRINO, Paola RIZZI, Giuseppe RUSSO, Ilaria SACCO, Matteo Benito SCIOLTI, Nicola SESTU, Alessandro SINOPOLI, Sergio SPINNATO, Mario Antonio SUGAMELI, Denis TODOROV e Michele VOZZA, nella loro qualità di candidati al procedimento finalizzato all'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 posti di allievi agenti della Polizia di Stato pubblicato in data 26.05.2017 sulla G.U.R.I. 4<sup>a</sup> Serie Speciale "Concorsi ed esami", con ricorso introduttivo chiedevano l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: a) del Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19 del 06.06.2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 07.06.2019, con il quale è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale di ulteriori soggetti ricompresi nella fascia di voto 8.750 – 8.250 decimi della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all'art. 1, co. 1, lett. a), del decreto del Capo della Polizia del 18.05.2017, pubblicato nella G.U.R.I. del 26.05.2017 n. 40, interessati al procedimento finalizzato all'assunzione di 1851 Allievi Agenti della Polizia di Stato, specificamente dell'elenco dei soggetti, tra i quali non figurano i ricorrenti, di cui all'Allegato 1 annesso al suddetto Decreto risultati già in possesso dei nuovi requisiti e pertanto convocati ai successivi accertamenti nonchè dell'elenco dei

soggetti esclusi dal procedimento, tra cui i ricorrenti, di cui all'Allegato 3 parte integrante del succitato Decreto; b) Dell'elenco pubblicato sul sito web della Polizia di Stato in data 16.07.2019 con il quale è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei candidati, di cui all'Allegato 2 del Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19 del 6 giugno 2019, in possesso del requisito dell'età e del titolo di studio all'esito degli accertamenti previsti; c) Ove occorra, del Decreto Ministeriale del 13.07.2018 n. 103, recante le norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia pubblicato nella G.U.R.I. del 07.09.2018 n. 208, nella parte in cui prevede, quale requisito di partecipazione al concorso pubblico per il ruolo di agente, il non aver compiuto il ventiseiesimo anno di età; d) Di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi dei ricorrenti.

Al contempo i ricorrenti hanno chiesto: 1) l'adozione di misure cautelari volte a consentirgli di essere ammessi a sostenere, in sovrannumero, le successive prove di esame, già in corso di svolgimento a far data dal giorno 16 giugno 2019, secondo il calendario dettagliato pubblicato sul sito [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it) e/o di ogni altra misura ritenuta opportuna che consenta la partecipazione alla procedura concorsuale de quo; 2) l'accertamento dello status di "idoneo" in capo ai ricorrenti in conseguenza del superamento della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all'art. 1, co. 1, lett. a), del richiamato decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017; 3) la condanna ex art. 30 c.p.a al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di ammissione dei ricorrenti alla procedura selettiva in esame nonché, ove occorra e comunque in via subordinata, al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Infine sollevavano altresì eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 11, co. 2bis lett. b), del decreto-legge 14 Dicembre 2018 n. 135, recante "*Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione*", convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019 n. 12, nella parte in cui prevede che l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, nel limite massimo di 1851 posti, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, bandito con Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 18.05.2017, pubblicato nella G.U.R.I. – 4<sup>a</sup> Serie Speciale – n. 40 del 26.05.2017, avvenga limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta di esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito che siano in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'Art. 6 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in

vigore della L. 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'Art. 2049 del codice dell'Ordinamento Militare, per contrasto con il principio di ragionevolezza delle leggi, con gli artt. 3 e 97 della Costituzione e con il principio del legittimo affidamento.

Il ricorso è pendente innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione Prima Quater, al n. R.G. 10891/2019.

Con il ricorso introduttivo veniva formulato un primo motivo in diritto: I. Illegittimità per travisamento dei presupposti di fatto – carenza/infondatezza dei presupposti – difetto di istruttoria – contraddittorietà, illogicità e irrazionalità manifesta – ingiustizia manifesta – eccesso di potere per disparità di trattamento e violazione del favor participationis.

Con tale motivo i ricorrenti lamentavano l'illegittima esclusione dal procedimento di scorrimento della graduatoria del concorso per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato in virtù dei requisiti introdotti dal decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95, recante disposizioni per la revisione dei ruoli delle Forze di Polizia, il quale ha apportato una serie di modifiche ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, nn. 335 e 337, nonché al decreto legislativo 5 ottobre 200 n. 334.

Inoltre questa difesa sottolineava la disparità di trattamento operata dall'Amministrazione in virtù del fatto che nello scorrimento operato in data 06.06.2019, pur non consistendo quest'ultimo in indizione di nuovo concorso al pari di quello operato per il reclutamento dei 459 allievi, abbiano trovato applicazione i suddetti "nuovi" requisiti con conseguente esclusione illegittima, per violazione dell'art. 11 Preleggi, di un elevatissimo numero di candidati, ricorrenti compresi, con votazioni superiori rispetto ai soggetti avviati allo scorrimento.

Risultava, pertanto, di tutta evidenza la disparità di trattamento posta in essere tra l'assunzione dei 459 allievi agenti disposta con Decreto di scorrimento del 08.11.2018 e l'assunzione dei 1851 allievi agenti disposta con Decreto di scorrimento del 06.06.2019.

Il ricorso proseguiva con altro motivo di diritto: II - Eccezione di illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 della costituzione dell'art. 11, comma 2-bis, d.l. 135/2018 convertito con modificazioni dalla l. 12/2019 – violazione del principio di uguaglianza – disparità di trattamento e discriminazione anagrafica – violazione del principio meritocratico - violazione del principio di ragionevolezza – violazione del principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione – violazione del principio del legittimo affidamento – violazione del principio della certezza del diritto.

In particolare si sottolineava come la illegittima introduzione di diversi requisiti rispetto a quelli richiesti dal bando di gara relativo all'assunzione degli 893 allievi agenti della polizia di Stato, come censurata nel primo motivo di ricorso, individuasse un comportamento della Pubblica

Amministrazione in aperto ed evidente contrasto con alcuni principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, ed in particolare con i seguenti capisaldi: Principio di ragionevolezza, Principi del legittimo affidamento del cittadino nello Stato, della certezza del diritto e di uguaglianza, Principio di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, Principio di meritocrazia.

Veniva poi affrontato un terzo motivo in diritto: III. Violazione dell'art. 11 delle Preleggi. Con tale motivo si sosteneva come lo scorrimento di cui si tratta non costituisse una nuova procedura concorsuale, bensì un atto dipendente dal concorso originario e perciò soggiacente alla *lex specialis* del bando originario. Come noto, in base all'art. 11 delle Preleggi, *“la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”*. Dunque l'unica disciplina procedurale legittimamente applicabile allo scorrimento del 2019 era quella vigente all'epoca della pubblicazione del bando di concorso del 26 maggio 2017.

Da ultimo, si formulava il seguente motivo: IV. Violazione del principio del legittimo affidamento e contestuale diritto dei ricorrenti ex art. 30 c.p.a al risarcimento del danno in forma specifica e, ove occorra e comunque in via subordinata, al risarcimento del danno per perdita di chance.

La retroattiva introduzione in itinere dei requisiti di cui all'art 11, co. 2bis, del decreto-legge 14 Dicembre 2018 n.135, come censurata nei motivi che precedono, cagiona ai ricorrenti un consistente danno ingiusto motivo per cui si formulava idonea richiesta di risarcimento del danno in forma specifica e da perdita di chance.

I ricorrenti chiedevano, quindi, l'accoglimento del suddetto ricorso con ogni conseguenza di legge. Tale ricorso veniva iscritto a ruolo con R.G. n. 10891/2019 e, in virtù della promossa istanza volta all'adozione di misure cautelari anche monocratiche ai fini dell'ammissione con riserva dei ricorrenti all'espletamento delle prove, in data 27/08/2019 il Presidente del Collegio Giudicante, con Decreto n. 5565/2019, successivamente corretto per errore materiale in data 28/08/2019 come da Decreto n. 5581/2019, accoglieva l'istanza e fissava per la trattazione collegiale la Camera di Consiglio del 11.09.2019.

A seguito dell'appena citata Camera di Consiglio, in data 12.09.2019 l'Ill.mo T.A.R. adito emetteva l'Ordinanza cautelare n. 5917/2019 con la quale richiamando l'art. 55, comma 10, c.p.a., fissava per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 13.07.2020, nulla statuendo in merito all'avanzata richiesta di sospensione cautelare.

Nelle more del procedimento richiamato i ricorrenti Alessandro Argenziano, Andrea Battiato, Carmen Caldarone, Pasquale Ciaramella, Emanuela Cicala, Paolo De Biase, Maria Grazia Ferraiuolo, Marika Galati, Jessica Giuliani, Domenico Matà, Salvatore Morsillo, Michele Nugnes, Salvatore Pellegrino, Matteo Benito Sciolti, Nicola Sestu, Alessandro Sinopoli, Sergio Spinnato,

Mario Antonio Sugameli, Denis Todorov e Michele Vozza promuovevano ricorso per motivi aggiunti in quanto l'Amministrazione resistente, in data 13 agosto 2019, aveva provveduto a pubblicare il Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/23922 del 12 agosto 2019, concernente l'avvio al corso di formazione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, selezionati tramite la procedura di assunzione prevista dall'art. 11, comma 2 bis, del D.L. 135/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 12/2019.

Pertanto con tale atto si insisteva per l'annullamento del Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/23922 del 12 agosto 2019, pubblicato il 13 agosto 2019, nonché dei rispettivi elenchi di cui agli allegati 1 e 2 al suddetto Decreto richiamando i motivi in fatto ed in diritto nonché le conclusioni formulate nel ricorso originario.

Inoltre, data la mancata pronuncia da parte del Collegio del 11.09.2019 circa la domanda cautelare avanzata con ricorso principale, quest'ultima veniva riproposta con i motivi aggiunti.

Con Ordinanza collegiale n. 7035 del 30.10.2019, il Collegio disponeva l'ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, c.1 lett. c), del d.P.R. 335/1982, confermava per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica già fissata per il 13.07.2020 e disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati inseriti in posizione utile, che potrebbero subire un pregiudizio dall'eventuale accoglimento del ricorso, ed autorizzava, pertanto, la notifica per pubblici proclami.

Roma lì, 04.11.2019

Avv. Claudio Caiffi